

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 17/12/2021 n. 1748

Settore IV 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ART. - 4 L.R. 11/2019 (SCREENING). COMUNE DI CASTELFIDARDO - D.LGS. 209/2003 E D.LGS. 152/2006, ART. 208 - IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO (D13-D15) E IL RECUPERO (R3-R12-R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - PROPONENTE: BORSELLA BRUNO SRL. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

il 20.05.2021, protocollo provinciale dal n. 20771 del 21.05.2021, è pervenuta a questa Area da parte della società **Borsella Bruno srl** (d'ora in poi Proponente), P.I. 02079460420 e sede legale in Via Pio La Torre n. 28 - 60022 Castelfidardo (AN), istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e 4 della l.r. n. 11/2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", avente ad oggetto **D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006, art. 208 – Impianto per lo smaltimento (D13-D15) e il recupero (R3-R12-R13) di rifiuti speciali non pericolosi**, nel comune di Castelfidardo, istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, lo Studio Preliminare Ambientale, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

con nota prot. n. 21770 del 28.05.2021, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 così come novellato dal c.d. "Decreto Semplificazioni" (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120), si è provveduto a richiedere al Proponente alcuni chiarimenti relativi all'intervento proposto, invitando lo stesso a provvedere nel termine perentorio di quindici giorni, pertanto entro il 12.06.2021;



Provincia
di Ancona

con nota pervenuta il 11.06.2021 (ns. prot. n. 23619 del 14.06.2021), integrata con nota del 15.06.2021 (ns. prot. n. 23936 di pari data), il Proponente ha riscontrato le richieste di cui alla succitata nota prot. n. 21770;

PRESO ATTO che:

il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), un intervento ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019, Allegato B2 punto 7 lettera o) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006*;

l'intervento riguarda la gestione di un impianto per lo smaltimento (D13-D15) e il recupero (R3-R12-R13) di rifiuti non pericolosi già esistente, autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ricadente, rispetto al catasto del Comune di Castelfidardo, nel Fg. 26 mapp. 1603 (e relativa pertinenza mapp. 2431);

DATO ATTO conseguentemente che:

a seguito della verifica della documentazione pervenuta, in data 15.06.2021 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 nel sito *internet* di questa Amministrazione;

contestualmente, con nota prot. n. 24027, inviata altresì ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 4 della l.r. 11/2019;
- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;
- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19, per il 29.08.2021;
- richiedere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019;
- richiedere al Comune di Castelfidardo il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica;

VISTI in tal senso i seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

- ASUR prot. n. 105971 del 21.06.2021, assunto al ns. prot. n. 24570 di pari data;
- A.R.P.A.M. prot. n. 22961 del 15.07.2021, assunto al ns. prot. n. 28073 di pari data;

DATO ATTO che:

richiamato l'art. 19 del d.lgs. 152/2006, comma 6, come modificato dalla legge 29.07.2021 n. 108, a norma del quale "...l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al **proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di Via**. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a 45 giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti...", con nota prot. n. 31252 del 09.08.2021 si è provveduto a chiedere al Proponente delle integrazioni relative all'intervento in oggetto, comprensive di riscontro a quanto evidenziato nel citato contributo istruttorio ARPAM, nel termine ultimo di dieci giorni;

con la medesima nota si è provveduto altresì a rinnovare al Comune di Castelfidardo la



Provincia
di Ancona

richiesta del Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica;

CONSIDERATO che:

con nota pervenuta il 09.08.2021 e assunta al ns. prot. n. 31352 del 10.08.2021 il Proponente ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo di quarantacinque giorni;

la suddetta richiesta è stata accolta con nota della Scrivente prot. n. 31510 del 11.08.2021, con contestuale aggiornamento del termine entro cui presentare quanto richiesto, individuato nel 24.09.2021;

VISTO il Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Castelfidardo con nota prot. n. 17856 del 12.08.2021 assunto al ns. prot. n. 31703 di pari data;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a riscontro delle richieste di cui alla succitata nota prot. n. 31252 del 09.08.2021 il 23.09.2021 (ns. prot. n. 35710 di pari data), su cui si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. gli apporti istruttori di competenza (nota prot. n. 36229 del 29.09.2021);

PRESO ATTO in tal senso del contributo istruttorio dell'A.R.P.A.M. prot. n. 33206 del 13.10.2021, assunto al prot. n. 37919 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

DATO ATTO:

dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato C alla l.r. 11/2019;

che, per le motivazioni riportate nella stessa Istruttoria Tecnica, redatta all'esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (*Allegato I*), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*", gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI:

il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), che ha apportato delle modifiche al succitato d.lgs. 152/2006;

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108](#);

la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;

l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio*";

l'Allegato B2 alla stessa, punto 7 lettera o) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006*;

il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui "*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica*

se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”;

il successivo comma 6, che recita: “L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, Omissis”;

VISTI inoltre:

il comma 7 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: “Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda e , ove richiesto dal proponente ... specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”;

l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2019, ai sensi del quale, “Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.”;

l'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2019: “Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA - OMISSIS - sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.”;

il successivo comma 4, che recita “I proventi - OMISSIS - sono destinati:

a) per i quattro quinti all'autorità competente - OMISSIS;

b) per un quinto all'ARPAM, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 8.”;

il disposto dell'art. 11 della l.r. 11/2019, che prevede la pubblicazione integrale del presente atto sui siti web di questa Autorità competente e dei Comuni interessati, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni;

l'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/2006 “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”;

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: “Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;

il “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;

il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 12 del 30.01.2020 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 408 del 28.04.2020 ad oggetto: “Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di



Provincia
di Ancona

titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021.”;

ACCERTATO l'assolvimento degli oneri di bollo da parte del Proponente - marca da bollo da 16 €, codice identificativo: 01160209701259;

DATO ATTO che:

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147**bis** del d.lgs. 267/2000;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

DETERMINA

- I. Di **escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale**, per le motivazioni riportate in premessa, **disponendo il rispetto delle condizioni ambientali, condivise con il Proponente** e contenute nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento avente ad oggetto “**D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006, art. 208 – Impianto per lo smaltimento (D13-D15) e il recupero (R3-R12-R13) di rifiuti speciali non pericolosi**”, nel comune di Castelfidardo, a seguito di istanza pervenuta il 20.05.2021, protocollo provinciale n. 20771 del 21.05.2021, perfezionata e integrata con note pervenute il 11.06.2021 (ns. prot. n. 23619 del 14.06.2021), e il 15.06.2021 (ns. prot. n. 23936 di pari data), da parte della società **Borsella Bruno srl**, P.I. 02079460420 e sede legale in Via Pio La Torre n. 28 - 60022 Castelfidardo (AN).
- II. Di trasmettere il presente atto al Proponente, società **Borsella Bruno srl**, P.I. 02079460420 e sede legale in Via Pio La Torre n. 28 - 60022 Castelfidardo (AN).
- III. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di Verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11/2019.
- IV. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelfidardo, invitandolo alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale, come previsto dal succitato art. 11, comma 1, nonché agli SCA – Soggetti competenti ambientali- coinvolti nel procedimento.
- V. Di informare che presso la sede della Autorità competente è possibile prendere visione della documentazione oggetto della istruttoria e delle relative valutazioni.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- X. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990,

è la sottoscritta Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Ancona, 17/12/2021

LA TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

Dott.ssa ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2021/597